



A.S.D. ARCIERI GRIFONI DI SICILIA - 19005

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI GRIFONI DI SICILIA

Articolo 1 - Denominazione e sede sociale

1 - E' costituita con sede in Monreale, Via Pasqualino, 5 Cap 90046, un'Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Grifoni di Sicilia".

Il trasferimento della sede sociale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 - Scopo

1 - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2 - L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.

Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

3 - E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

5 - L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

6 - Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

7 - L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 - Domanda d'ammissione

La domanda di ammissione alla Associazione in qualità di Socio ordinario o socio iscritto, in seguito indicato come "iscritto", va presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo prestampato.

1 - Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alle attività sociali sportive organizzative e gestionali e si assumono le relative responsabilità, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti e doveri che ne derivano.

2 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, e che abbiano fatto parte della Associazione in qualità di iscritti per un periodo non inferiore a due anni, e comunque dopo il raggiungimento della maggiore età. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.

3 - Tutti gli iscritti i quali intendono acquisire la qualifica di socio ordinario dovranno redigere una domanda su apposito modulo prima della convocazione dell'assemblea annuale, al fine di consentire di sottoporre alla



A.S.D. ARCIERI GRIFONI DI SICILIA - 19005

stessa eventuali ricorsi contro un diniego da parte del Consiglio Direttivo di cui al successivo paragrafo. In ogni momento un socio ordinario può chiedere di essere inquadrato come socio iscritto, previa richiesta da sottoporre al Consiglio Direttivo.

4 – La validità della qualità di socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5 – In caso di domanda d'ammissione ad iscritto presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.

6 – Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annua secondo le modalità stabilite dal regolamento e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rimborsata.

7 – La richiesta di tesseramento per l'anno successivo avviene entro il 31 ottobre di ogni anno e/o comunque entro il termine stabilito dalla Federazione.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1 - Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2 - Al socio ordinario maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3 - La qualifica di socio ordinario o iscritto dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei Soci

1 - I Soci ordinari o iscritti cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria.
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
- c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3 – Il socio radiato non può essere più riammesso.

Articolo 7 - Organi

1 - Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci ordinari,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Assemblea generale dei soci

1 - L'Assemblea generale dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie almeno otto giorni prima dell'adunanza. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci ordinari ed iscritti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 - La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo, da almeno la metà più uno dei soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci ordinari e iscritti.



A.S.D. ARCIERI GRIFONI DI SICILIA - 19005

4 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

8 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i soci ordinari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci ordinari. I soci iscritti non avranno diritto di intervento.

2 - Ogni socio ordinario può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un socio ordinario.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o struttura di allenamento, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

2 - L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

3 - L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.

4 - Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità delle Assemblee

1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto a un voto.

2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o struttura di allenamento, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica



A.S.D. ARCIERI GRIFONI DI SICILIA - 19005

quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci ordinari e soci iscritti, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

6 - Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Articolo 14 - Dimissioni

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

3 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci ordinari o iscritti.
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art.8 e seguenti del presente Statuto.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art.2, c7 di questo Statuto.
- j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.
- k) Assegnazioni cariche sociali.



A.S.D. ARCIERI GRIFONI DI SICILIA - 19005

Articolo 17 - Il Presidente

1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Il Presidente è altresì autorizzato a compiere tutte le operazioni bancarie, a riscuotere somme, riscuotere e quietanzare mandati in seno e per conto dell'Associazione e qualunque altra operazione necessaria per la buona amministrazione dell'Associazione stessa.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

Articolo 20 - Il Rendiconto

1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 - Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Fondo comune

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 23 - Clausola Compromissoria

1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Articolo 24 - Scioglimento

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci ordinari, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 dei soci ordinari aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci ordinari esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci ordinari aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci ordinari con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Il Segretario
Luana Di Gregorio

Il Presidente
Alessandro Pensato

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 Febbraio 2018

Via Pasqualino,5 - 90046 Monreale tel 3917793362 – 3495136145

<http://www.arcierigrifoni.it> - info@arcierigrifoni.it -  ASD-Arcieri-Grifoni-di-Sicilia 5